

Domanda parzialmente accolta: quale regolamento delle spese di lite?

Quando una domanda viene accolta, anche parzialmente (sia essa articolata in più capi ovvero in un unico capo), la statuizione sulle [spese](#) deve tener conto del fatto che la parte attrice è comunque vittoriosa e che sulla base del principio di causalità, che regola il governo delle spese, l'aver agito in giudizio risulta giustificato, quantomeno in parte. Pertanto, in tale ipotesi il regolamento delle spese può alternativamente avvenire: o con il dare rilievo alla causazione del giudizio e, dunque, alla circostanza che l'attore ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere soddisfazione della pretesa, sia pure parziale, ponendo perciò le spese a carico del convenuto; ovvero, con scelta rimessa al giudice dell'[art. 92 c.p.c., comma 2](#), dando rilievo alla [soccumbenza reciproca](#) (che ricorre anche nelle ipotesi di accoglimento parziale della domanda) disponendo la totale o parziale [compensazione delle spese](#) e ponendo il carico residuo, in ipotesi di parziale compensazione, comunque a carico della parte convenuta. Non è possibile, invece, la condanna della parte attrice al pagamento (anche parziale) delle spese sostenute dalla controparte.

NDR: in senso conforme si veda [Cass. 19 ottobre 2016 n. 21069](#).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.4.2018, n. 8668

...omissis...

che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione in forma semplificata;
che la parte ricorrente ha dedotto:

- con il primo motivo- ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, - Violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.. Ha censurato la sentenza per avere posto a suo carico le spese di difesa nonostante l'esito parzialmente favorevole della lite;

- con il secondo motivo, in via gradata - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, - violazione o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c, comma 2, deducendo che le spese di causa avrebbero dovuto essere quantomeno compensate tra le parti;

che ritiene il collegio il ricorso debba essere accolto;

che, infatti, quando una domanda viene accolta, anche parzialmente (sia essa articolata in più capi ovvero in un unico capo), la statuizione sulle spese deve tener conto del fatto che la parte attrice è comunque vittoriosa e che sulla base del principio di causalità, che regola il governo delle spese, l'aver agito in giudizio risulta giustificato, quantomeno in parte. E' stato dunque statuito, con principio cui il collegio intende dare continuità (ex aliis, Cass. sez. 3 19 ottobre 2016 nr. 21069), che in tale ipotesi il regolamento delle spese può alternativamente avvenire: o con il dare rilievo alla causazione del giudizio e, dunque, alla circostanza che l'attore ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere soddisfazione della pretesa, sia pure parziale, ponendo perciò

le spese a carico del convenuto; ovvero, con scelta rimessa al giudice dell'art. 92 c.p.c., comma 2, dando rilievo alla soccombenza reciproca (che ricorre anche nelle ipotesi di accoglimento parziale della domanda; ex plurimis Cassazione civile sez. 6 23 settembre 2013 n. 21684) disponendo la totale o parziale compensazione delle spese e ponendo il carico residuo, in ipotesi di parziale compensazione, comunque a carico della parte convenuta. Non è possibile, invece, la condanna della parte attrice al pagamento (anche parziale) delle spese sostenute dalla controparte.

che nella fattispecie di causa la parte attrice era parzialmente vittoriosa sulla domanda principale proposta ed, inoltre, totalmente vittoriosa sulla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto;

pertanto la Corte di merito nel confermare la statuizione di primo grado, che condannava l'attore al pagamento dei due terzi delle spese del grado, non si è attenuta al principio di diritto sopra esposto;

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, la sentenza impugnata deve essere cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà ad una nuova regolamentazione delle spese, in applicazione del principio di diritto dinanzi enunciato; che il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del presente grado.

pqm

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.